

PROVINCIALE

Ente

D'Errico

3960

MATERA

BIBLIOTECA

'M. STIGLIANI'

13190

I L
P U R O G I U S
P R I V A T O D E L R E G N O
E S P O S T O D A L
D O T T O R F I L I P P O A M M I R A T I
P U B B L I C O O R D I N A R I O P R O F E S S O R E
D I R A G I O N C I V I L E N E L L A U N I V E R S I T A'
D E' R E G J S T U D J D I N A P O L I .

P A R T E I .



N A P O L I M D C C L X X X I I I .
N E L L A S T A M P E R I A P E R G E R I A N A .


Con Licenza delle due Podestà.

AL SIGNOR

D. DOMENICO POTENZA

CAPORUOTA DEL S. R. C., E RISPET-
TABILE CONSIGLIERO DELLA REGAL
CAMERA DI S. CHIARA.

*S*On io, venerando Signor Caporuotà, già da gran tempo persuaso, che non merita affatto d'esser nato, chi nella Società per se solo vive, ed altro non medita, fuorchè il privato suo vantaggio; laddove per diritto nommeno scritto, che naturale, è strettamente chicchessia tenuto, a misura del suo potere, giovare al suo pari.

Quindi è, che avendo la divina Provvidenza altamente impresso nel cuor mio un vivo amore per le lettere, ò creduto sempre, che per questa via avesse quella disposto, dovermi io a prò de' miei simili impiegare. Locchè, mi lusingo, e di averlo tentato ne' letterarj Lavori, che fin' ora ò messi in luce, e di tentarlo di presente, con pubblicare quella parte della Napoletana Giurisprudenza, che Diritto Privato comunemente s' appella. Ma qual' è l' utilità, che da siffatto Lavoro sperar si puole, addimanderà il Savio mio Caporuota? E forse questa un'Opera non mai tentata per lo addietro? Sarei nel grado di risponder di sì, se 'l pudore non me' l vietasse. Perciocchè, laddove tanti valent' Ingegni an creduto di dover l' estero Diritto col patrio tramischiare, donde è venuto di non aver essi, sott' ogni rubrica, interamente registrato, quanto di patrio Diritto ne' nostri Originali conteneasi, e ciò non per mancanza d' industria, o d' ingegno, ma a sol fine di non far crescere a dismisura i Volumi; io all' incontro, opinando, che la Romana, o altra Giurisprudenza da' proprj fonti si dovesse attignere, e che di tai lumi ne' soli luoghi oscuri della municipal Ragione ci dovessimo parcamente avvalere; mi son avvisato, di dover tessere la tela della mia Opera col solo filo delle nostrali leggi, ad oggetto di raccorre (come mi lusingo di aver fatto) di registrar, dico, sott' ogni rubrica,

tut-

tutto e quanto da' molteplici nostri fonti pescar si potea. Anzi per adescare la nostra Gioventù ad informarsi, colla menoma fatica, che si potesse, di quelle Leggi, che le dovessero servir di norma, nommeno nella presente privata sua vita, che nella futura pubblica, mi è parso opportuno stendere la presente Diceria nell' usato linguaggio d' Italia; al che fare mi à indotto ancora il considerare da un canto, che le Leggi nel nostro Foro più adoperate, nella Italica favella sono scritte, e che dall' altro canto, non si può un concetto dalla original lingua in altra voltare, senzacchè o cresca, o minori, o almeno perda di quel brio, onde dall' Autore era stato corredato.

Ed eccovi mio Mecenate in breve 'spostovi il perchè, fra tanti pellegrini 'ngegni, da chi la Ragion nostra è stata egregiamente illustrata, io ancora non immemore della scarsezza de' piccoli miei talenti ò osato di rappresentar qualunque figura nel teatro della Municipal Giureprudenza; e di scrivere non latinamente, come altre volte ò fatto, ma piuttosto nel presente Italico idioma; sperandone, se non loda, (che non merito), almeno scusa dagl' imparziali Giudici delle letterarie cose, come infallibilmente siete Voi, a chi questo parto fin dachè fu concepito, pensai di consagrarlo, come di presente il consagro. Al che fare m' a certamente determinato il vivo desiderio, che

*sempre ò nodrito di dimostrarvi un piccol saggio di quella gratitudine, quale debbo agl' infiniti benefizj , che di tempo in tempo dalla benefica vostra mano sonomi stat' impartiti ; e m' à fissato ancora il considerare , che chiudendo in se questo Lavoro regole di Giustizia , riposar a-
ma nel seno di colui , che a tutto suo potere la Giustizia coltiva .*

Di V. S. Illustriss.

*Umiliss. , e devotiss. servo
Filippo Ammirati .*

L' AUTORE A CHI LEGGERÀ

ERami io compromesso di restringere il *Diritto privato* in un sol Volume . Ma poi cresciutami per le mani la materia , m'è convenuto aggiugnerne un' altro , appunto per adempiere la promessa di raccogliere interamente , quanto ne' fonti si contenea ; essendo mio intendimento di scrivere non già Istituta , ma di fabbricare un intero Corpo di nostrale Giureprudenza .

Il che m' à indotto a stendere cotanto il primo titolo di questo II. Volume , che diversi fogli di stampa comprende . E come mai potea io in breve disbrigarmene , senza dimezzare quel importantissimo sistema di leggi pescarecce , da cui il torne una menoma parte , per accorciarlo , sarebbe stato lo stesso , che da un ben formato umano corpo , levarne via un membro , onde in cambio di vago garzone , rappresentare un deforme mostro ? E poi , chi non sà , che l' importanza e natura della materia à bene spesso forzati gli antichi stesi si , non dico Compilatori , ma pur anche Istitutisti , ad esser prolissi . Ne fan pienfede gl' Imperiali Elementi del Romano Diritto , in cui , fra gl' altri , lunghissimi sono i titoli : *De jure naturali , gentium , et civili . De rerum divisione . De actionibus .*

Del

Del resto , se a talun Professor venisse voglia d' avvalersi di questo mio *Padrio Dritto*, potrebbe egli, per disbrigarsene, 'sporre di questo primo Tomo il primo libro, e quella parte sola del titolo I. del libro II. che si stende sino al n.2. della p. 108., ed indi dar dipiglio al Tomo II. lasciando, come fo io, alla privata diligenza de' suoi Allievi , scorrere da se, ove la bisogna il richiegga , il rimanente del mentovato titolo . Avviso finalmente , aver io più volte ammonitichiate rispetto ad un medesimo articolo , molte leggi uniformi , non già per ingrandire il volume, come forse potrebbesi taluno avvisare , ma unicamente per mostrare , che quantunque alcune disposizioni di Prammatiche, o di Dispacci siano oggi poco curate da' Magistrati , non per questo si debbano tener per abolite , avendone il Principe iteratamente comandata l'ubbidienza semprecchè stasi egli accorto della inosservanza .

TAVOLA

DE' LIBRI , E CAPITOLI DI QUESTO VOLUME ,
CHE COMPRENDE IL GIUS PRIVATO
DEL REGNO .

*I*ntroduzione .

pag. ■

LIBRO I.

Il Gius delle Persone .

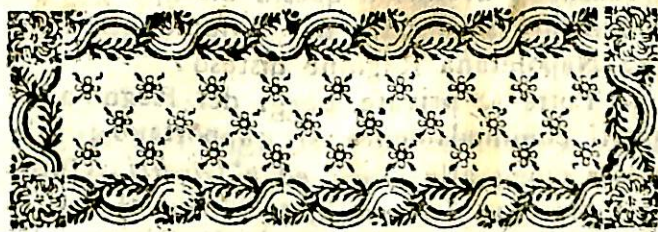
Titolo I.	<i>De' Servi , e Servitori .</i>	3
Tit. II.	<i>Degl' Uomini di Dritto alieno .</i>	9
Tit. III.	<i>De' fonti , donde nasce la patria potestà .</i>	10
Tit. IV.	<i>De' Dritti del padre sopra de' figli .</i>	13
Tit. V.	<i>Del Diritto , che anno i figli di ricevere gl' alimenti da' Genitori .</i>	17
Tit. VI.	<i>Per quai modi si scioglie la patria potestà .</i>	27
Tit. VII.	<i>Degl' Uouini di diritto proprio .</i>	32
Tit. VIII.	<i>De' Pupilli , e Minori .</i>	32
Tit. IX.	<i>Della Restituzione in integrum , che alle femmine tuttocchè maggiori compete .</i>	42
Tit. X.	<i>Delle obbligazioni principali delle Donne .</i>	48
Tit. XI.	<i>Delle obbligazioni fidejussorie delle femmine .</i>	51
Tit. XII.	<i>Delle Meretrici .</i>	57
		L1-

LIBRO II.

Il Gius delle cose.

Tit. I.	Divisione delle cose.	80
§. I.	Delle cose comuni.	80
Tit. I.	Uso del Mare, e de' lidi.	107
Tit. II.	Dei Consoli.	241
Tit. III.	Del Cancelliere.	244
Tit. IV.	Del Cassiere, e Razionali.	246
Tit. V.	De' Capisquadra.	247
Tit. VI.	De' Padroni.	250
Tit. VII.	De' Marinari.	253
Tit. VIII.	Degli Scrivani.	257
Tit. IX.	De' Negozianti Provveditori fuo- ri Regno.	259
Tit. X.	De' Sensali.	260
Tit. XI.	Delle Galeotte per la scorta del- le Feluche.	261
Tit. XII.	Del Cambio Marittimo.	263
Tit. XIII.	De' Pericoli Marittimi.	266
Tit. XIV.	Dello spago, e sarziame.	270
Tit. XV.	Della pesca.	271
Tit. XVI.	Della vendita de' Coralli.	275
Tit. XVII.	De' conti.	278
Tit. XVIII.	Di un nuovo monte.	282
Tit. XIX.	Nome, ed armi della Compagnia.	288
Tit. XX.	Fondo, ed azioni.	289
Tit. XXI.	Obblighi della Compagnia.	293
Tit. XXII.	Compra, vendita, e pegno del Corallo.	296
Tit. XXIII.	Visita, e contrabbando.	298
Tit. XXIV.	Dritti di dogana, ed immunità.	299
§. I.	Amministrazione.	300
§. II.	Direttori.	300

§. II.	Governatori.	302
§. III.	Segretario, ed Archivario.	304
§. IV.	Razionale, ed altri.	304
Tit. XXV.	Sessioni generali, e particolari.	306
Tit. XXVI.	Scritture, e libri.	308
Tit. XXVII.	Conto, e bilancio.	309
Tit. XXVIII.	Fondo di cassa.	310
Tit. XXIX.	Soprantendenza, e Tribunale com- petente.	311
Tit. XXX.	Durata, scioglimento, e conti- nuazione.	312
Tit. XXXI.	Riserva.	313
Tit. XXXII.	De piscatu Coraliorum.	314



IL GIUS PRIVATO DEL REGNO.

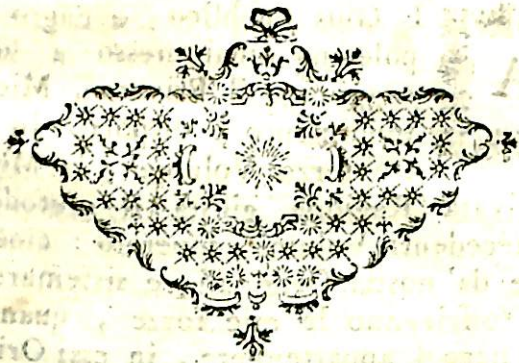
INTRODUZIONE.

1.  L Gius Pubblico, e Sagro Napoletano omai messo a luce,  **A**  soggiungo il Privato. Mio intendimento è disporre in questo terzo Volume, la Municipale Privata Ragione giusta il metodo ne' due antecedenti Volumi adoperato: cioè con raccorre da' nostri Originali, e sistemare per quanto soffriranno le mie forze, quanto a' privati negozj appartenente, in essi Originali mi riuscirà di distinguere, e rinvenire, senza niente mischiarvi di Diritto Romano, con rimettere il Leggitore, ove della cognizione della Romana Ragione farà d'uopo, alla mia *Analisi delle Giustinianee Istituta*.

2. Ad oggetto di non rifare il già fatto, non premetto la storia della Napoletana Giu-

reprudenza, avendo a questa bisogna già bastantemente soddisfatto nel Volume sulla Pubblica Napoletana Ragione disteso.

3. Tutte le private Leggi del Regno a tre oggetti commodamente si rapportano; alle *Persone* cioè; alle *Cose*; ed a' *Giudizj*. Quindi il presente Lavoro in tre libri il ripartisco: nel I. de' quali sporrò il Diritto alle *Persone* concernente: nel II. quello, che riguarda alle *Cose*: E l'ultimo finalmente sarà a' *Giudizj* dedicato.



LIBRO I.

IL GIUS DELLE PERSONE.

TITOLO I.

DE' SERVI, E SERVITORI.

1. GL' uomini, che la Napoletana Monarchia compongono, per rispetto alle nostre Leggi, possono nelle seguenti Classi ripartirsi.

2. I. Sono essi, o Cherici, o Laici.

3. II. I Laici sono, o Liberi, o Servi.

4. III. Gl' uomini liberi sono, o di proprio, o di alieno dritto.

5. IV. Gli uomini di Diritto proprio sono o Maggiori, o Minori.

6. V. Finalmente dettano le nostre Leggi, doversi i maschi distinguere dalle femmine.

7. Noi qui ci dispensiamo di ragionare della prima divisione delle persone; essendo già in un particolar Volume, sotto il titolo di *Gius Sagro* raccolte operosamente le Municipali Leggi a' Cherici appartenenti. Passiamo dunque alla divisione seconda, cioè a far parola de' Servi.

8. Quanto la Ragion Romana intorno a'

Servi, Libertini, Manumissioni dispone può in accorcio vedersi nella nostra *Analisi* dal *tit. III.* del primo libro fino al *tit. VIII.* Qui avverto quel, che i nostrali Scrittori osservano, cioè: diventano nostri schiavi quei soli, ch'essendo nimici della Cristiana Religione, come i Turchi, vengono in mano nostra; i quali soggiacciono presso di noi a quel tanto, a cui soggiacevano i schiavi presso de' Romani: anzi se sieno manomessi avranno li manomessori quei dritti, che sopra de' loro liberti i Romani godeano. La cattività fra Cristiani non toglie la libertà a' Cattivi; ed i Cristiani presi da' Turchi, e Saraceni, siccome presso altre Nazioni, così presso di noi passano per liberi. Vegniamo alle leggi.

9. Nel Codice delle Costituzioni trovo registrate due leggi concernentino a' servi fuggitivi. La prima (è questa di Guglielmo, e trovasi registrata sotto il *tit. De servis, et ancillis fugitivis*) vieta a chicchessia prendere servi, ed ancelle fuggitive, e prendendoli ordina, restituirsi subito, che sia possibile a' loro padroni; e nel caso poi, che i padroni non si conoscano, ordina doverli dare in mano de' Bajuli, con dover questi trasmetterli alla Magna Curia, sotto pena, in caso di controvenzione, di dover chi gli avrà presi, ed i Bajuli, restar confiscati essi, ed i loro beni;

10. La seconda (di cui n'è l'autore Federico, ed è posta sotto il *tit. De mancipiis fugitivis*) dispone, che i schiavi fuggitivi, li quali il Re Guglielmo avea ordinato doversi da' Bajuli trasmettere alla Magna Curia, senza però determinare, che dovesse farsene, si debbano per lo spazio di un anno da' Bajuli custodire, acciò comparendo i padroni, e provando il lor dominio, se gli restituiscano, con esser però tenuti di prestare al Fisco un certo *diritto solito a pagarsi* (in che consistesse non si sa) al Fisco, ripeto, per opera di chi recuperano quei fuggitivi, che altrimenti forse perderebbero.

11. Intorno a' servi ascrittizj leggesi sotto il titolo delle Costituzioni: *De Vasallis, alias, De villanis non ordinandis*, una costituzione di Federico, la quale vieta ordinarsi gli ascrittizj senza il beneplacito de' padroni, purchè la necessità della Chiesa nol richiegga. Ascrittizj erano I. quelli uomini liberi, i quali vendevano se stessi a padroni di fondi rustici, per essere alla coltura di questi perpetuamente addetti. II. quei schiavi, che conseguivano da' padroni un'ombra di libertà, con patto, che mentre vivevano coltivar dovessero i fondi de' manomessori. Gli ascrittizj nel primo, e secondo senso, erano riputati come parte de' fondi per modo, che vendendosi i fondi, anch'essi, e lo-

ro figli erano compresi nella vendita. Veg-
gasi Tito Popma *De operis servorum*, pag. 154.
Cujacio ne' *Paratitli* al titolo del Digesto *De
operis libertorum*: Salmasio *De modo usura-
rum*. Or come i mentovati ascrittizj, per
isfuggire la servitù, si facevano ordinare, de-
fraodando così i padroni, perciò vietò Fede-
rico a Vescovi ordinargli. Oggi presso di noi
vi sono quei soli ascrittizj, i quali con tal
legge sono stati manomessi, che debbano, du-
rante lor vita, coltivare i fondi de' mano-
inessori, avendo Federico vietato a chicches-
sia comprare uomini liberi per destinarli al
perpetuo culto delle campagne. Cost. *quia
frequenter*.

12. Alle Costituzioni aggiungo le Prami-
matiche sotto il titolo: *De servis manumissis*.

13. I. Gli schiavi infedeli, se divenuti
Cristiani partono dal Regno senza licenza
scritta del Re, pigliati avran perduta la li-
bertà. *pram. 1.*

14. II. I Turchi, ed i Mori, che saran-
no stati manomessi, fra lo spazio di giorni
dieci, provar debbono nella Regia Cancellie-
ria la lor manomissione, e dare il lor no-
me, cognome, e patria, sotto pena di galea.
pram. 2.

15. III. I schiavi anche battezzati non pos-
sono portare armi di sorta alcuna, sotto pena
della perdita delle medesime, e della galea,
non

non ostante che n' abbiano ottenuta qualsi-
voglia licenza. *pram. 3.*

16. IV. Niuno può in Napoli, ed in Ter-
ra di Lavoro, senza l'assenso del Re, ed in
altre Provincie senza la venia della Regia
Udienza, o del Regio Governadore, compra-
re, donare, alienar servi. *pram. 4.*

17. V. Vieta la prammatica terza *De ex-
tractione animal.* portarsi servi fuori Regno sen-
za la licenza del Re.

18. VI. Non ponno i marinai, sotto pe-
na di morte, portar via servi fuggitivi; ed
acciocchè vi sia meno occasione di fuggirse-
ne, debbono i marinari suddetti, sotto pena
di perdita de' loro legni, o custodir questi in
tempo di notte, o toglierne remi, e vele.
pram. 2. De nautis.

19. VII. Ordina Pio V., che i schiavi in-
fedeli subito ricevuto il Battesimo, siano li-
beri. Bolla rapportata da Pietro Matteo in
Summa Constitutionum summorum Pontificum.
Questa Bolla però, come lesiva de' dritti de'
padroni, non è stata ricevuta in Regno, do-
ve la sola volontà de' Padroni, senza altra
sollennità basta a manomettere i schiavi.

20. Quel, che finora s'è ragionato intor-
no a servi, riguarda quelli uomini, che so-
no sotto il dominio de' Padroni, e sforniti
di libertà. Con questi anno qualche simi-
glianza quegl'uomini liberi, che prezzolati,
da

da' ricchi s'addicono a' servigj di questi, e comunemente *servidori* s'appellano. Intorno a questi ecco ciò, che stabiliscono le nostre leggi.

21. I. I servi della casa del Re, de' Siti Reali, della Posta, della Caccia, de' Teatri, e gl'altri di simile classe (a' quali non si può sequestrare ad istanza de' creditori, se non la terza parte del soldo) non possono contrarre debito, che oltrepassi la somma di docati dugento, sotto pena di essere cacciati dal Reale servizio; purchè però non abbiano beni propri, ove appoggiare i loro debiti. *pram. 2. De servis, ac viduis Domus Regiae.*

22. I. Si rinnovano le prammatiche, con le quali si prescrive il numero di due servitori per lo accompagnamento di qualunque persona, o uomo, o donna che sia. E si prescrive ancora, che la Gran Corte della Vicaria proceda *privativamente* alla pena de' tratti di corda contro li servitori, senza riguardare qualsivoglia privilegio de' padroni. *Disp. I. sotto questo Titolo della Collez. de' Dispos. Tom. VII. p. 415.*

23. II. Il Re vuole, che contro li servitori si usi la pena delli tratti di corda prescritta dalle Regie Prammatiche, e che la Gran Corte si provveda di chi sappia usarla senza pericolo. 2.

24. III. Si proibisce alli servitori, e paggi il portare le dragoniere sopra le livree: essendo questo un distintivo de' soli militari. 3.

TITOLO II.

DEGL'UOMINI DI DRITTO ALIENO.

1. **L**A terza divisione delle persone da noi proposta fu, che altre erano di proprio, altre di alieno dritto. In questo titolo, ed in parecchi seguenti farem parola de' gl'uomini di dritto alieno.

2. Quei, che soggiacciono alla patria potestà chiamansi uomini di dritto alieno, o figli di famiglia, rispetto a' quali esamineremo tre articoli.

3. I. Donde nasca la patria potestà. II. Quali siano i dritti de' padri sopra i figli di famiglia. III. Quai dritti abbiano i figli rispetto a' Padri.

TITOLO III.

DE' FONTI, DONDE NASCE LA PATRIA
POTESTA'.

1. **D**eriva questa dalle legittime nozze, dalla adozione, dalla legittimazione.
2. Delle giuste nozze mi astengo qui esporre le leggi del Regno, avendole distesamente sposte nel mio *Gius. Sagro*.
3. Riguardo poi all'adozione, contestano i nostri Scrittori (1) valer presso di noi quello stesso, che trovasi stabilito nella Ragion Romana; sul qual dritto Romano può vedersi la mia *Analisi delle Giustiniane Istituzioni*. Tom. I. pag. 82. e seg. Se non che stima il sullodato Scrittore con non pochi altri, non bastare per la validità della adozione, che si spedisca colla stipula, che si fa coll'autorità del Notajo, e del Giudice a' contratti, richiedendosi per legge, l'autorità del Giudice avente ordinaria giurisdizione da un canto, e dall'altro canto, tale non essendo li Giudici a

De' fonti, donde nasce la patria potestà. I. ci a contratti, istituiti unicamente per la fermezza de' contratti. Sono queste opinioni de' Dottori. All'incontro circa l'arrogazione, una delle spezie di adozione, v'è dispaccio de' 5. Novembre 1755. dal quale si rileva I. il piano onde farsi oggi l'arrogazione. II. l'effetto dell'arrogazione stessa. Il piano è siffatto. L'arrogatore ricorre al Principe, dal quale si rimette la supplica alla Camera di S. Chiara, che su di ciò consulta il Re, ed il Re, ove gli piaccia, ordina alla suddetta Camera, che spedisca il privilegio. L'effetto poi, che l'arrogazione produce egli è, che l'arrogato è ascritto, ed aggregato agl'onori, e prerogative della famiglia dello arrogatore. Questi però non può lasciare allo arrogato alcuno bene antico della sua casa, ma solamente quelli beni, che saranno di suo proprio acquisto. Trovasi il succennato dispaccio nella *Collez. de' Disp.* Tom. IX. p. 28.

4. Finalmente in riguardo alla legittimazione, presso di noi vale il Gius Romano (1), se

(1) Infatti sono cotidianamente le legittimazioni per *subsequens matrimonium*; e della legittimazione per *rescriptum Principis* n'abbiamo un recente esempio nel dispaccio de' 28. Settembre 1782., qual rescritto piacemi qui intiero rapportare, come quello, donde si rileva la pratica ancora di siffatta legittimazione. *Uniformemente al-*

(1) Fra' quali Ferrigno versatissimo nella pratica de' nostri Tribunali, ad *Hein. Inst.* Tom. I. p. 115.

12 De' fonti, donde nasce la patria potestà.
se non che, la legittimazione per *dationem*
Curiae non à più luogo, come quella che s'
apparteneva alla propria polizia de' Romani.
Avviso pure, legittimarsi oggi anche quei fi-
gli, che per dritto Romano non si potreb-
bero legittimare, concedendosi oggi tal be-
neficio per lavare unicamente la macchia de'
Natali.



TI-

la Consulta di cotesta Real Camera, il Re accorda a D.
Saverio Caggiano di Marsico la domandata legittimazione di
Alisio suo figlio naturale quoad honores, & successio-
nem, e comanda, che essa Real Camera spedisca il Privi-
legio colla solita formola, che si usa in consimili legittima-
zioni. Palazzo 28, Settembre 1782. Carlo de Marco.

TITOLO IV.

DE' DRITTI DEL PADRE SOPRA DE' FIGLI.

I. **E**Ra' dritti de' padri riguardo a' figli, an-
no più rapporto colle nostre patrie
leggi I. Il non potersi contrarre, nè spon-
sali, nè matrimonio da' figli senza la patria
autorità. II. L'essere a' figli vietato nego-
ziare senza il paterno assenso. III. Il poter-
si dal padre vendere i figli.

2. Riguardo a' matrimonj, e sponsali de'
figli, già lungamente s'è da me ragionato
nel *Giur Sagro*. Passo dunque al secondo di-
ritto.

3. Dunque riguardo a' negozj de' figli di
famiglia, ecco le determinazioni delle nostre
leggi.

4. I. Non ponno i figli di famiglia in for-
za di verun contratto obbligarsi, se non in
presenza, e collo espresso consenso de' padri,
sotto pena di nullità. Li Notaj, ed Attuarj,
che stipulassero contratti di figli di famiglia
saran puniti colla privazion dell'ufizio, e
colla pena di 100. oncie d'oro: ed allora
solamente da tali pene sarebbero esenti,
quando avendo interrogato i figli di famiglia
sul

sul loro stato, questi avessero mentito (1): nel qual caso però sarebbe pure nullo il contratto. Tanto viene disposto nella prammatica 1. sotto il tit. *Ad Senatusconsultum Macedonianum*. Lo scopo della quale prammatica, essendo stato di provvedere alla indennità, e vita de' padri, facilmente s'intende, non poter il figlio, contraendo, validamente al beneficio della prammatica rinunciare.

5. II. Fu la suddetta prammatica confermata, e dilatata per altra prammatica de' 24. Aprile 1766. che è la terza sotto il cit. tit. *De Senat. Mac.* colla quale il Re comanda, che tutti li Negozianti non possano vendere a credenza qualunque sorta di roba a persone costituite sotto l'altrui potestà, così di padre, e di marito, come di tutore, curatore, o soprintendente; ancorchè li figli di famiglia posseggano peculio castrense, o quasi castrense, sotto pena di nullità: potendosi liberamente opporre in tali casi il beneficio

(1) Anticamente, ove i figli di famiglia avessero mentito, spacciandosi nel contrarre, per padri di famiglia, erano come falsari puniti, soprattutto, se col giuramento avessero altrui gabbato, come attesta Ursillo *ad dec. 108. De Afflictis*. Ma poi tal punizione fu vietata dalla prammatica 36. §. 9. *De offic. Proc. Cesar.* acciò non fossero i padri indirettamente tenuti per i contratti de' figli, perciocchè facilmente pagherebbero i debiti de' figli, per sottrarli dal giudizio criminale.

zio Macedoniano, o Vellejano.

6. III. Essendosi poi dubbitato, se nel ora citato editto vi siano pure compresi gli obblighi di lettere di cambio. Sua Maestà dichiarò, che vi son compresi, *pramm. 4.* anzi dichiarò nulli li contratti, e obblighi fatti da' figli di famiglia con lettere di cambio, ancorchè fossero fatte in fiera, e pagabili in fiera. Disp. de' 27. Agosto 1774. nella *Collez. Tom. VIII. p. 412.*

7. Sono de' casi, ne' quali restano i figli di famiglia efficacemente obbligati, tuttocchè avranno contrattato senza la presenza, e l'paterno consenso. Ciò avviene I. se saranno emancipati, cioè, come spiega la prammatica stessa, *se abitino, e vivano separatamente da' loro Padri, con le loro Mogli e famiglie. cit. pram. 1.* perciocchè in tal caso, passano i figli per tacitamente emancipati. Non si richiede però, che il figlio viva separatamente con moglie, e famiglia; quasicchè non essendo maritato, e vivendo separatamente dal Padre, non potesse validamente negoziare senza il paterno consenso; contendendosi la prammatica terza sotto del citato titolo, che esso figlio viva separatamente dal padre; intanto adunque nella citata prammatica prima si à per figlio quasi emancipato, chi vive separatamente insieme con la moglie, e famiglia, in quanto così suole d'ordinario avvenire, che il figlio, quan-

16 De' dritti del padre sopra de' figli.

quando si marita, allora finalmente comincia ad abitare fuori della casa del padre, e far separata economia.

8. Avviene il. che valga il contratto del figlio tuttocchè sfornito di paterno consenso, ove il figlio pubblicamente eserciti la mercatura. *cit. pram.* 3. Altri simili casi, li quali dal dritto comune piuttosto, che dal padrio descrivono i nostri Interpreti, si veggano presso Rapolla *Tom. III. pag. 19.* sotto il titolo: *De patria potestate.*

9. Pongo termine a questo titolo con esaminare brevemente, se ponno i padri vendersi i figli. Alcuni nostri Scrittori francamente lo negano, affermando, essere presso di noi ita in disuso quella Romana legge, onde permetteasi al padre negli urgentissimi suoi bisogni vendersi i figli di tenera età. All'incontro Filippo Pascale nel trattato: *De viribus patriae potestatis, part. I.* rapporta a larga mano moltissimi Dottori affermantino, potersi i padri vendere i figli, ove l'estremo bisogno il richiegga, non solo bambolini, ma puranche adulti. Credo essere l'opinione contraria nata dal vedersi non frequentato questo dritto, locche però a me non pare poter bastare a francamente affermare d'essere già stato abolito.

TITOLO V.

DEL DIRITTO, CHE ANNO I FIGLI DI RICEVERE GLI ALIMENTI DA' GENITORI.

1. IL principal diritto, che anno i figli riguardo a' genitori è quello, che riguarda gl'alimenti, quali prestar debbonsi non a' figli in potestà unicamente, ma puranche agli emancipati, dovendosi principalmente per diritto di natura, che fra figli di famiglia, ed emancipati non distingue, essendo tal distinzione dal diritto civile stata inventata.

2. Contestano i nostrali Dottori, che circa gli alimenti, siccome nelle Provincie del Regno praticasi la Ragion Romana, così in questa Capitale, osservasi il Diritto Consuetudinario.

3. Nella Compilazione delle Napoletane consuetudini leggesi un titolo: *De alimentis praestandis*: sotto del quale son poste cinque consuetudini, che ad una, ad una verremo spiegando. La prima, che comincia: *si quis habet*, è siffattamente concepita: *si quis habet filios, seu liberos, cujuscunque sexus, et filii, seu liberi nolint cum ipso esse, vel pater nolit ipsos, vel aliquem ex ipsis tenere secum in domo, pater debet secundum numerum filiorum, vel liberorum, cannumeratis persona sua, et uxoris in numero liberorum, de bonis paternis, et*

B

ma

18 *Lib. I. Tit. V. Del dritto, che anno*
maternis suis, et aliis obvenientibus ei a qui-
buscunque consanguineis suis agnatis, vel cognat-
is; nec non de bonis datis eisdem parentibus
in dotem a matre, sive liberis communibus,
alimenta praestare. Ita, quod matri ipsi, mortuo
viro, nullum praejudicium suis dotibus, quas
mortuo viro liberas habere debet, generetur et
videlicet si habeat filios duos, et habeat ux-
orem, vel non habeat, pater retenta sibi pro se,
et uxore sua, et idem si non habeat uxorem, me-
dietate fructuum dictorum bonorum paterno-
rum, et maternorum, reliquam medietatem
fructuum praedictorum bonorum teneatur da-
re ipsis filiis suis pro sustentatione ipsorum.
Et si contingat unum ex ipsis filiis mori, super-
stes filius habeat pro sustentatione sua ter-
tiam partem fructuum bonorum ipsorum, reli-
quis duabus partibus retentis ipsi patri uxorem
habenti, vel non, et idem servetur si unum tan-
tum quis habeat filium.

4. Vegniamo allo sviluppo di questa legge, nella quale ben considerata si rileva. I. Chi debba alimentare. II. A quai figli si debbano prestare gl' alimenti, e quando, e come, e da quai beni.

Chi son tenuti agl' alimenti?

5. E' tenuto prestare gl' alimenti, non il solo padre a' figli, ma benanche l'avo, e qualunque altro ascendente paterno a' nipoti, e a qualsivogliano altri discendenti, siano maschi, siano femine, perciocchè nel prin-

ci-

I figli di ricevere gli alimenti etc. 19
 cipio della consuetudine si legge: *Se taluno*
abbia figli, o liberi di qualunque sesso; e sot-
to nome di liberi vengono anche i nipoti, e
qualsivogliano ulteriori discendenti. l. libero-
rum, De verborum significatione.

A quali figli si debbano, secondo la consuetudine, prestar gl' alimenti?

6. Quel, che nella presente consuetudine si dispone circa gl' alimenti, indispensabilmente dee intendersi de' figli legittimi. Raccolgo ciò I. dacchè nella consuetudine si dispone, dovere il padre prestar a' figli gl' alimenti da certi beni, secondo il numero de' figli, messa in numero de' figli, anche la sua moglie. Si parla dunque di quei figli, che nati siano al Padre, dalla moglie, non già dalla concubina, dalla meretrice ec. II. dispone la consuetudine, dovere il padre nutrire i figli da' beni ancora ricevuti in dote, Or chi non sa, che la dote suppone il matrimonio, e che perciò nella consuetudine si parli de' figli nati da giuste nozze? III. dopo essersi nella consuetudine stabilito, doversi prestare gl' alimenti anche da' beni dotali, si soggiugne, che morto il marito, il quale da mentovati beni assegnati abbia gl' alimenti a' figli, debbansi le doti libere, cioè senza il peso degli alimenti alla moglie restituire. Dal che si vede, che nella consuetudine, si faccia parola di

B 2

figli

20 *Lib. I. Tit. V. Del diritto, che anno
figli nati da femina dotata, cioè di figli le-
gittimi.*

*Quando a' figli prestar debbonsi gl' alimenti
fuori della casa paterna?*

7. Nella consuetudine si determina, dover-
si dal padre prestar alimenti a' figli, allor-
che al Padre non piace tener quelli nella
propria casa, o non vonno i figli col Padre
coabitare. Ed in questo duro senso fu la con-
suetudine interpretata fino allo anno 1741.,
quando essendosi giuntate le quattro Ruote
del Sagro Regio Consiglio, per esecuzione
del §. 3. della Prammatica de' 4. Marzo 1738.
fu deciso dal Sacro Consiglio (qual decisio-
ne fu approvata dal Re Carlo con Dispaccio
de' 15. Dicembre 1742. , e trovasi insieme
con essa decisione registrato nel Tomo VIII.
de' Dispacci, p. 403. 404. 405.) che la
consuetudine s'era per lo addietro malamen-
te intesa da' Dottori, e che per l'avvenire
debba intendersi di quei genitori, e figli,
che per giusta causa volessero separatamente
vivere, quale forse nascesse, o dall'inumani-
tà de' genitori, o dal vivere sfrenato de'
figli.

Da

I figli di ricevere gli alimenti etc. 21

*Da quai beni debbano i figli essere alimentati,
ove per giusta causa non vogliano essi
coabitare col padre, o non voglia
il padre tenerli in casa?*

8. Dee il genitore prestare a' figli gl' ali-
menti, I. da' beni suoi paterni, e materni.
II. da' beni pervenutigli da qualsivogliano suoi
consanguinei, agnati, o cognati. III. da' beni
datigli in dote dalla Madre de' comuni fi-
gli. Soggiugne però la consuetudine, che
morto il marito, alla suddetta madre, su li
cui dotali beni siano stati assegnati gl' ali-
menti a' comuni figli, si debbano restituir i
beni suoi dotali liberi, cioè senza il peso de-
gli filiali alimenti.

*Come debbansi prestare i sudetti ali-
menti? in roba, o in
frutto?*

9. Costa da quella parte della Consue-
tudine, la quale stiamo interpretando, che
comincia: *et si contingat*, non esser tenu-
to il genitore assegnare in alimento par-
te de' stessi beni pocanzi descritti, ba-
stando assegnar a' figli una certa parte del
frutto. Locchè stà ancora espresso nella con-
suetudine: *quod si aliquis*, dove stà scritto a
questo modo: *è tenuto il padre dare per ali-*
men-

B 3

22 *Lib. I. Tit. V. Del diritto, che onno
mento, e sustentazione al figlio parte de' frutti
de' predetti beni.*

10. La legge Romana fa dipendere dall'arbitrio del Giudice il quantitativo degl'alimenti, da doversi regolare secondo la quantità de' beni, il numero de' figli, ed il bisogno de' medesimi: all'incontro la nostra consuetudine essa stessa fissa la quantità dello alimento, volendo, che de' frutti de' mentovati beni, se nè facciano tante porzioni, quanti sono i figli, mettendosi nel numero de' figli la persona del padre, e quella della moglie, per modo, che se il genitore abbia due figli, e moglie, o non abbia la moglie, esso padre ritenendo per se, e per la moglie, o per se solo non avendo moglie, la metà de' frutti de' detti beni, sia tenuto dar l'altra metà a' figli per loro sustentamento; e morendo uno de' figli, la parte del morto accresca a tutti *pro rata*. Ed ecco sviluppate le consuetudini: *si quis habet: e quod si aliquis.*

11. Passiamo alla terza, che comincia *verum si aliquis*. In questa si dispone, che i nipoti nati all'avo da figlio premorto debbano avere tutti essi quella sola porzione, che sarebbe toccata al lor padre, se non fosse premorto. E poicchè in questa consuetudine, e nella prima ancora, si determina, doversi dare gl'alimenti *pro vita, et sustentatione*, pare doversi da ciò conchiudere, non do-

I figli di ricevere gli alimenti etc. 23
doversi assegnare la mentovata quantità degl'alimenti a' figli, ove questi non abbiano bisogno di sustentamento per essere o ricchi, o aver mestiere, onde sostentarsi. All'incontro rettamente opina Napodano su la pocanzi citata consuetudine, doversi tener conto dell'egestà, ove si prestano gl'alimenti per l'ufficio del giudice, non già quando son dovuti in forza d'azione, come dovuti sono per la Napoletana consuetudine.

12. La quarta consuetudine concernente agl'alimenti è sifattamente concepita: la femmina non è tenuta alimentare i suoi discendenti colle sue doti, col suo donativo, e colla sua quarta; anzi de' frutti dell'istesse doti, donativo, e quarta può in vita sua donare, fare ed ordinare quel, che vuole. Dell'escadenze poi, da qualunque via le sieno pervenute, sia per diritto di successione, od altro, è tenuta prestar gl'alimenti a qualsivogliano figli suoi, e nipoti discendenti in infinito, generati con uno, con due, con tre, o con più mariti; con prestare ad ognuno de' figli una porzione di frutti eguale a quella, che per se ritiene. Non è tenuta dunque la madre alimentar i figli dalle doti, donativo, e quarta; e tenuta all'incontro alimentare dall'escadenze.

13. Sotto nome di donativo intendonsi quei presenti, che sogliono farsi alla sposa, nel tempo della contrazione del matrimonio, dagl'amici, e parenti, sì dello sposo, come

24 *Lib. I. Tit. V. Del diritto, che anno*
della sposa, con questa differenza però, che
i regali fatti da' parenti, ed amici della spo-
sa, sono della sposa, laddove l'offerte fatte
da' parenti, ed amici del marito, sono del
marito, come sente Napodano su la pocan-
zi citata consuetudine. Della quarta si ra-
gionerà altrove. Sotto nome d'escadenze in-
tende Napodano quei beni, che alla femina
pervengono in forza di testamento, o abin-
testato per diritto o civile, o pretorio, o
consuetudinario, o delle Costituzioni, o de'
Capitoli del Regno.

14. Nella ultima consuetudine, che co-
mincia: *in omnibus*: finalmente stà registra-
to, potersi dal padre, e madre negar
gl' alimenti, ove i figli siano rei d'in-
gratitudine. Sentono certi Interpreti, potersi
gl' alimenti negare per quelle spezie d'ingra-
titudine, per le quali possono le donazioni
rivocarsi; locchè a me non pare verisimile,
dacchè non tratta la consuetudine delle cau-
se, onde qualche cosa si rivochi, ma di
quelle, per le quali qualche cosa si nega.
Parmi dunque doversi adottare la comune
regola, che per quali cause ponno i figli di-
redarsi, per le stesse tutte, possano negar-
segli gli alimenti, e non per quelle sole,
che feriscono a dirittura la persona del pa-
dre. Perciocchè, se anche per quelle, che
non toccano *immediatamente* il padre (come

I figli di ricevere gli alimenti etc. 25
sarebbe il conversar con mimi) è lecito al pa-
dre privar i figli di tutta la roba, molto più
gli sarà permesso di privargli del frutto del-
la roba. Inclino però all'umana opinione
di molti, i quali stimano, potersi a figli in-
grati negare i soli alimenti corrispondentino
alle bisogne, e dignità de' medesimi, non
già quelli minuti, senza de' quali non si può
affatto vivere; perciocchè il negar questi,
pare lo stesso, che condannare alla morte co-
loro, a chi si negano. Veggansi *Tesaurus lib.*
II. quaest. forens. cap. 70. De-Luca ad De-
Franchis dec. 336. n. 5. Strichio in usu mo-
derno Pandect. lib. 25. tit. 3.

15. Ove non siano i figli colpevoli d'in-
gratitudine, sono talmente tenuti i genitori
all'alimento della propria prole, che appun-
to acciò possano commodamente alimentarla,
nel caso che siano padri onusti, cioè cari-
chi di dodici figli viventi, se gli suole ac-
cordare privilegio d'esenzione dalli dazj; il
quale privilegio però esenta solamente le ro-
be per lo di loro proprio uso dalli dazj dell'
Università; non già da quelli della Dogana,
per li quali niuno gode la franchigia. *Disp.*
de' 10. Settembre 1757. nella Collezione Tom.
VIII. p. 414.

16. Nè possono i padri, sotto pretesto di
egestà, o d'altra causa, esporre i proprj bam-
boli. Ove però gl'inumani genitori i proprj
bam-

26 *Del diritto, che anno i figli etc.*
 bambini gittassero, ed esponessero, il Re incarica alli Presidi delle Province, che in quelle Città, ove sono Luoghi Pii addetti al ricevimento di tali bambini, praticino per li medesimi la diligenza, e carità necessaria. Ove poi non sono tali Luoghi Pii, gl' Amministratori delle Università abbiano cura di provederli di Nutrici, o di mandarli ove sono tali Luoghi Pii addetti a riceverli, ed alimentarli. *Disp. de' 4. Novembre 1752. nella Collezz. Tom. VIII. p. 419.*



TITOLO VI.

PER QUAI MODI SI SCIOLGIE LA PADRIA
 POTESTÀ.

1. **E**ssendosi descritti i modi, onde la potestà patria si acquista, conviene, che si spongano quegli, per i quali si scioglie. E per procedere con precisione, dividerò siffatta materia in due parti, nella prima delle quali esaminerò que' modi, per i quali, sebbene secondo la Romana Giurisprudenza svaniva la mentovata potestà, oggi nondimeno non si scioglie. Secondamente dividerò i modi, onde effettivamente essa cessa.

*Modi, per i quali oggi non si scioglie
 la patria potestà.*

2. Frà Romani modi valevoli a rompere i vincoli della paterna potestà, si contavano la *deportazione*, e la *cattività*. Ma oggi l'una, e l'altra il mentovato effetto non producono; imperciocchè l'odierna deportazione passa per relegazione, ed ognuno sa, che la relegazione neppure per Romana legge la patria potestà toglie. La cattività fra Cristiani alla libertà de' prigionieri non noce, ed i Cristiani presi da Turchi, e Saraceni, sic-

Lib. I. Tit. VI. Per quali modi
come presso altre nazioni, così presso di noi
passano per liberi.

Modi, con cui sciogliesi la patria
potestà.

3. A' riserba della cattività, e deportazio-
ne, per tutti gli altri modi, per i quali si es-
tinguono i diritti della patria potestà secon-
do il Gius Romano, svaniscono anche presso di
noi. Lo contestano Rapolla, Ferrigno, ed
altri nostri Scrittori. Sopra tutto viene distrut-
to il paterno impero dalla Emancipazione, e
dal Matrimonio.

4. L'Emancipazione si fa dal Padre, o es-
pressamente, o tacitamente. L'Emancipa-
zione espressa, per inveterata nostra costu-
manza, si spedisce davanti al Notajo per mez-
zo di pubblico Istromento. Si veggia Maran-
ta in *praxi parz. quarta dist. 18.* e Caravita
ad pragm. unic. De Senatusconsulto Macedoniano,
e può eseguirsi o mercede di proprio Istromen-
to, o di qualunque altro, in cui qualche con-
tratto si celebra. Si veggia Rovito *ad pragm.*
2. De Jurisdictione invicem non turbanda, n.

56. Così v. c. può il Padre emancipare il fi-
glio in quello stesso stromento, con cui dona
al figlio. Nel qual caso si presume, essersi
fatta l'emancipazione prima della donazione,
non ostante, che nell'ordine della scrittura, il

con-

Si scioglie la patria potestà.
contratto preceda l'emancipazione. Anzi sen-
tono i nostri Forensi, potersi fare l'emanci-
pazione *ad unum actum tantum* cioè, valevo-
le ad abilitare il figlio a spedire validamente
un sol negozio, restando per tutto l'altro
suddito alla patria potestà, Veggasi *De-Fran-*
chis dectis. 32. n. 12.

5. Riguardo poi all'emancipazione tacita:
questa si rileva dal permettere il Padre, che
i figli abitino e vivano separatamente da es-
so Padre. Raccolgo ciò dalla prammatica 1.
Ad Senatusconsultum Macedonianum, dove,
dopo essersi deciso, poter un figlio senza la
paterna autorità negoziare, se sia emancipa-
to, per emancipazione s'intende il vivere
del figlio separato dal padre; ecco le parole
della prammatica: *vel fuerunt emancipati, seu*
habitent et vivant seorsum ab eorum Patribus
cum eorum uxoribus, et familia. Ma per quan-
to tempo dee il figlio vivere separatamente
dal padre per potersi dir tacitamente eman-
cipato? Attestano i nostrali Scrittori, essersi
già da gran tempo presso di noi introdotto,
alla tacita emancipazione non richiedersi una
lunga abitazione del figlio separatamente dal
padre, ma bastare, se il figlio a sue spese la
sua famiglia alimenti fuori della casa pater-
na anche per brevissimo spazio di tempo.
Così si spiega Ferrigno su le Istituta di
Eneccio, *Tom. I. pag. 121.* E credo, io, es-
ser nato questo comune sentimento dalla in-
ter-

terpetrazione della pocanzi citata prammatica; poichè se per essa prammatica, ad essere tacitamente emancipato il figlio, basta che il figlio viva separatamente dal padre, come questa vita separata s'avvera o che il figlio per lungo, o per breve spazio abbia fatta economia separata; quindi è, che il figlio s'intenda tacitamente emancipato, tutto, che non sia per lungo spazio di tempo vissuto fuori della casa paterna.

6. Dalla emancipazione passo al matrimonio, altro mezzo da sciogliersi la patria potestà. Ove un figlio maschio si mariti, e maritatosi viva colla moglie, e la sua famiglia separatamente dal padre, la pocanzi citata prammatica 1. *Ad Senatusconsultum Macedonianum* lo dichiara sciolto dalla patria potestà. Quando poi contragga matrimonio la femina, purchè sia Napoletana, subito che si marita, diventa *sui juris*. Così detta la consuetudine: *sed et mulier*, sotto il titolo: *De filiafamilias nubente: eo ipso, quod nubit* (son parole della consuetudine) *fit sui juris*. Nascono dalla sullodata consuetudine due legittime conseguenze, I. che non bastano i sponsali, li quali non son matrimonio, per isciorre la patria potestà. II. non richiedersi a tale effetto la solenne deduzione della femmina nella casa del marito, perciocchè il solo consenso fa le nozze. l. 30. ff. *De regulis juris*.

8. Qui

7. Qui non sarà fuor di proposito, brevemente proporre alcune utili quistioni svegliate dagl'Interpetri della pocanzi lodata consuetudine. I. cercano essi, se morto il marito, ritorni la femmina nella patria potestà. Opinò Napodano, che vi ritornasse per ragione, che cessando la seconda potestà debba la femina ritornare nella prima. Ma donde mai ave appreso Napodano, che la femmina uscita dalla potestà del padre entri in quella del marito? Inoltre chi una volta è stato liberato dalla patria potestà non può egli onestamente tornar nella medesima. l. 12. ff. *De adoptionibus*.

8. Cercano di vantaggio, se la femina forestiera maritata col Napoletano, e trasferitasi in Napoli ad abitarvi insieme col marito Napoletano, anch'essa debba godere il privilegio d'essere *sui juris*. Parmi di dovere abbracciare in questa quistione la sentenza affermativa, appunto perchè la non Napoletana maritandosi col Napoletano diventa Napoletana giusta la legge ultima, §. 3. ff. *Ad municipalem*, dove sta scritto, che la femmina, durante il matrimonio, è *incola* di quella città, di cui è il marito.

TE

TITOLO VII.

DEGL' UOMINI DI DIRITTO PROPRIO.

I. Tutti coloro, che non sono sottoposti, nè a potestà di padrone, nè a potestà di padre chiamansi uomini di *proprio dritto*. Fra questi, alcuni vivono sotto tutore, o curatore, altri nè a tutore, nè a curatore sono soggetti. Noi qui ragioneremo de' primi, i quali addimandansi pupilli, o minori; quindi.

TITOLO VIII.

DE' PUPILLI, E MINORI.

I. Intorno a' pupilli, e minori non poche leggi da' nostri Sovrani sono state emanate, le quali ad una, ad una verremo qui sviluppando.

2. Ci si presenta dapprima la famosa costituzione di Federico, che comincia: *minorum jura*, sotto il titolo: *De restitutione minorum*.

In

De' pupilli, e minori.

In tal costituzione ecco i capi, che si contengono.

3. I. Sono minori quei maschi, e femmine, che non ancora anno *oltrepassati* gl'anni diciotto (1): qual età compita, e per riguardo a' giudizj, e per riguardo a' contratti, ed in tutto, riputar debbonsi per uomini d'età perfetta, cioè per maggiori, e perciò non già bisognosi nè di tutori, nè di curatori, nè di quei privilegi, che alla minor età si benegna la legge d'accordare.

4. II. Li minori non solo nelle cause civili, ma benanche nelle criminali, e pubbliche, debbono essere assistiti dall'autorità de' tutori, curatori, balii (2).

C

5. III.

(1) Dunque è maggiore colui, che avrà cominciato a contare gl'anni diciannove; o pure non essendo ancora arrivato a quest'età, averà però ottenuta la dispensa dell'età: rispetto alla quale leggesi nella collezione de' Dispacci, Tom. VIII. p. 413., che il Re suole dispensare alli Minori alcuni mesi per esser dichiarati Maggiori; ma con la clausola: purchè non contraggano, nè s'obbligino senza l'intelligenza, e permesso della Gran Corte della Vicaria.

(2) Dunque a' minori sforiniti di curatore, dee an-

an-

5. III. A soli pupilli si permette dedurre in giudizio caose criminali anche per mezzo de' tutori, dati *ad lites*, purchè però trattisi d'ingiuria fatta a se, o a' suoi, o che accusino, o che da altri siano accusati; con doversi però infligere le pene dovute in forza dell' accuse, alle persone principali.

6. IV. A' minori che siano stati lesi, o ne' giudizj, o in affari non giudiziarij, v. c. ne' contratti, si accorda il beneficio della restituzione *in integrum*: purchè però *notabile* sia stata la lesione (1). Si accorda tal beneficio

anche contro loro voglia darsi, ove litighino, il curatore in litem: laddove rispetto all' amministrazione de' beni non sono forzati a ricevere curatore, se vogliano da per se stessi amministrargli, e ben gli stiano amministrando. Veggasi Ursillo ad Afflictum dec. 257., e Graziano, Discept. forens. cap. 282. Ed è tanto ciò vero, che il curatore dato in testamento dal padre non si possa contro voglia del figlio confermare dal Magistrato, siccome essere stato deciso dal Sagro Consiglio rapporta il De-Marinis, Resolut. cap. 289.

(1) Nella Costituzione non si dee leggere in modico, come corrottamente si leggea nelle antiche edizioni: ma immodice, come leggesi nella correttissima edizione regia dell' anno 1786.

fat-

se la lesione sia derivata da un di questi tre fonti, cioè I. o dall' imprudenza di essi minori. II. o da frode, negligenza, de' Tutori Curatori, Balj, Procuratori. III. o da dolo de' loro avversarij, cioè di coloro, con chi avranno litigato, o negoziato.

7. IV. A' minori delinquenti non s'accorda la restituzione *in integrum*, se il lor delitto procedat *ex animo*, cioè da dolo: donde nasce, che meritino la restituzione, se pecchino per colpa, per imprudenza; oppure se non sieno di tale età, nella quale sieno capaci di dolo. Sono poi capaci di dolo quei, che son prossimi alla pubertà. l. *impuberum ff. De furtis. §. in summa l. De obligat. quae ex delicto*. Può però il Giudice mitigar la pena, quando l'età del delinquente cel detti; perciocchè dopo aver Federico intonato, non meritar compassione quel minore, il cui delitto *ex animo procedit*, soggiugne; *nisi quatenus miseratio aetatis iudicem moverit*. Quindi essendosi da' Forensi messo in disputa, se potesse il Giudice, nel punire i minori, metter mano alla pena ordinaria, colla prammatica 1. *De Minoribus* fu deciso, dover i minori esser puniti con pena ordinaria.

C 2

fatta in Napoli giusta l' esemplare più degl' altri esatto del 1475. e giusta l' antichissima versione Greca.

dinaria, o minor dell'ordinaria, siccome al Giudice detteranno l'atrocità del delitto, la qualità della persona, la reiterazione de' delitti, ed altre circostanze. In uno solo caso sono i minori restituiti ne' delitti, ed è quando senza curatore avran confessato in giudizio aver commesso il delitto. Veggasi Afflitto sulla presente Costituzione, e Rovito sulla citata prammatica 1.

8. Quel, che s'è ragionato finora circa la restituzione *in integrum* de' minori, vale nel Regno. Per i Napoletani poi stabilisce la consuetudine: *Pupillus*: sotto il titolo: *De in integrum restitutione minorum*, che se un pupillo contragga, e sia lesa in maniera, che possa dimandare la restituzione *in integrum*, non debba essere restituito contro di chi con lui avrà contratto coll'autorità del tutore, se prima non sarà stato discusso l'istesso tutore, il quale se non potrà pagare, allora finalmente si farà luogo alla restituzione.

9. Ed ove il pupillo abbia negoziato coll'autorità dello *Abocatore*, pure in questo caso, giusta la consuetudine, non sarà restituito contro di chi lo avrà lesa, se prima non si sarà discusso lo *Abocatore*. Era l'*Abocatore* una persona, che in ciascuno Quartiere (che nella presente consuetudine si chiama *Piazza Tocco*) si costituiva, perchè intervenisse ne' contratti de' pupilli del suo quartiere. Ove dunque il contratto del pupillo Napoletano ven-

venga autorizzato, non dal tutore, ma da altra persona legittimamente deputata ad autorizzarlo, questa sarà primamente convenuta dal pupillo.

10. Si è fin'ora esposta la costituzione Federiciana concernente i Minori in generale, e con questa occasione, si sono spiegate la prammatica 1. *De minoribus*, e la consuetudine: *pupillus*. Passiamo ora ad esporre l'altra costituzione pure Federiciana, che comincia: *Minoribus. De jure Balj*, nella quale costituzione si fa parola de' Minori Feudatarij, i cui tutori si chiamano Balj. *Constit. in aliquibus. De succes. filiorum Comit., et Baron. Capit. Feudatarius decedens. De statuendo Balio*. Ecco nella nostra favella la serie della suddetta costituzione *Minoribus*. Volendo Noi provvedere a' Minori, i quali, per la debolezza dell'età non ponno ajutar se stessi, stabiliamo, che se talora la serenità nostra affiderà a taluno il Baliato di maschi impuberi, o femmine; coloro, che averanno amministrato il Baliato de' pupilli, dopocchè avran dimesso il Baliato stesso per la sopravvenienza della pubertà, debbano render conto dell'amministrazione del Baliato, alla presenza del Giustiziero della Provincia, o di altro, a cui speciatamente stimeremo di delegare questo affare: in questa forma cioè, che dedotto quello, che la Corte per l'istesso Baliato, siccome è costume, averà dato; e dedotte le giuste, e moderate spese, quali

costerà aver il Balio fatte per il vitto , e vestito suo , e per la persona , o le robe del fanciullo , o per lo servizio dovuto alla nostra Corte ; il resto sia tenuto intieramente restituirlo al pupillo . Che se chiaramente sarà provato , aver egli il Balio con frode amministrate le robe del Minore , tutto il danno , qualsivoglia sarà accaduto al pupillo per la frode stessa , allo stesso pupillo sarà tenuto dalle robe suerisarglielo , ed altrettanto intrametterne nel nostro Fisco , cessando per l'avvenire la prava consuetudine , che fin' ora esentava i Balj dalla reddizione de' conti .

II. Da siffatta costituzione si rilevano i seguenti capi I. Il Balio a' pupilli feudatarj deve esser dato dal Re . Quelle parole però : *se talora etc.* certamente indicano , poter anche il padre feudatario provveder il suo bambolo di balio ; il che espressamente il dichiarò Carlo II. nel Capitolo , che comincia : *Feudatarius* : dove stà così scritto : *il Feudatario morendo con testamento dia al figlio minore per Balio chi vuole , il quale intrapenda il Baliato senza aver prima su di ciò ottenuta licenza da Noi , o dalla nostra Curia : se morirà intestato , la Curia scelga fra i parenti più stretti del defonto il più idoneo , ed a quello commetta il Baliato . Ma se la madre di questo minor figlio sia di vita onesta , e moderata (della quale vita costi dalla testimonianza di uomini degni di fede) nel Baliato da affidarsi a congiunti del defonto dalla Curia , per-*
che

chè il marito è morto intestato , sia ella preferita . Ma se passerà alle seconde nozze , subito perda il Baliato , che dovrà concedersi al più idoneo fra congiunti del Feudatario morto . II. Finisce il Baliato , giusta la presente costituzione , con diventar pubere il pupillo , cioè con l' oltrepassare gl' anni quattordici , dopo de' quali passa per maggiore . Si vegga la prammatica 2. *De minoribus* . Ma questa stessa prammatica , perchè i Feodatarj rimasti dopo gl' anni quattordici in libertà di disporre , spesso andavano in rovina , assoggettò i Minori Feudatarj al Baliato fino agl' anni diciotto terminati , purchè la Minore femina prima di questa età non passasse a marito . Se però diventasse vedova , essendo ancora Minore , ricaderebbe ella sotto la cura del Balio , come avverte Isernia sulla costituzione : *Minorum* : e Grammatico , *Decis.* 54. III. Finito il Baliato , dee indispensabilmente il Balio render conto dell'amministrazione : il che fu dal Re nostro Ferdinando confermato con Dispaccio de' 10. Novembre 1787. tuttochè il Balio sia un Ministro di qualunque ordine : Ha (ecco le parole del Dispaccio) la Maestà Sua sovranamente determinato , e comanda , che i Ministri Balj di qualunque ordine , sieno soggetti alla reddizione de' conti , per essere il Baliato una tutela , che si dà a' Feudatarj ; purchè le circostanze particolari , che concorrono in taluno de' Ministri destinati , non

5. III. A soli pupilli si permette dedurre in giudizio caose criminali anche per mezzo de' tutori, dati *ad lites*, purchè però trattisi d'ingiuria fatta a se, o a' suoi, o che accusino, o che da altri siano accusati; con doversi però infligere le pene dovute in forza dell' accuse, alle persone principali.

6. IV. A' minori che siano stati lesi, o ne' giudizj, o in affari non giudiziarij, v. c. ne' contratti, si accorda il beneficio della restituzione *in integrum*: purchè però *notabile* sia stata la lesione (1). Si accorda tal beneficio

anche contro loro voglia darsi, ove litighino, il curatore in litem: laddove rispetto all' amministrazione de' beni non sono forzati a ricevere curatore, se vogliano da per se stessi amministrargli, e ben gli stiano amministrando. Veggasi Ursillo ad Afflictum dec. 257., e Graziano, Discept. forens. cap. 282. Ed è tanto ciò vero, che il curatore dato in testamento dal padre non si possa contro voglia del figlio confermare dal Magistrato, siccome essere stato deciso dal Sagro Consiglio rapporta il De Marinis, Resolut. cap. 289.

(1) Nella Costituzione non si dee leggere in modico, come corrottamente si leggea nelle antiche edizioni: ma immodice, come leggesi nella correttissima edizione regia dell' anno 1786.

fat.

se la lesione sia derivata da un di questi tre fonti, cioè I. o dall' imprudenza di essi minori. II. o da frode, negligenza, de' Tutori Curatori, Balj, Procuratori. III. o da dolo de' loro avversarij, cioè di coloro, con chi avranno litigato, o negoziato.

7. IV. A' minori delinquenti non s'accorda la restituzione *in integrum*, se il lor delitto procedat *ex animo*, cioè da dolo: donde nasce, che meritino la restituzione, se pecchino per colpa, per imprudenza; oppure se non sieno di tale età, nella quale sieno capaci di dolo. Sono poi capaci di dolo quei, che son prossimi alla pubertà. l. *impuverum ff. De furtis. §. in summa l. De obligat. quae ex delicto*. Può però il Giudice mitigar la pena, quando l'età del delinquente cel detti; perciocchè dopo aver Federico intonato, non meritar compassione quel minore, il cui delitto *ex animo procedit*, soggiugne; *nisi quatenus miseratio aetatis iudicem moverit*. Quindi essendosi da' Forensi messo in disputa, se potesse il Giudice, nel punire i minori, metter mano alla pena ordinaria, colla prammatica 1. *De Minoribus* fu deciso, dover i minori esser puniti con pena ordinaria.

C 2

fatta in Napoli giusta l' esemplare più degl' altri esatto del 1475. e giusta l' antichissima versione Greca.

esigano di esentarnegli ; e queste circostanze debbano esaminarsi da quel Tribunale , nel quale tali conti debbano rendersi . IV. Nella reddizione de' conti , dee il Balio tutto restituire al pupillo , dedotto però I. quel salario , che al Balio suole assegnarsi . II. La spesa moderata , che averà fatta il Balio per il suo vitto , e vestito . III. La spesa erogata per la persona , e per le robe del pupillo , e per le prestazioni dovute dalle robe feudali al Fisco . V. Costando d' essersi dal Balio defraudato il pupillo , doverà il Balio rimborzar del suo tutto il danno recato al pupillo , ed altrettanto , in pena , prestar al Fisco .

12. Credo d' aver finora fedelmente sposto circa i Minori , Tutori , Balj quel , che registrato trovavasi nelle nostre Compilazioni del diritto scritto , e non scritto : restami d' avvertire la nostra gioventù intorno a' costumi odierni concernentino alla stessa materia .

13. I. Oggi non v' a quasi più nessuna differenza tra tutore , e curatore , perciocchè quello stesso , che in qualità di tutore avrà governata la persona , e la roba del pupillo , diventato questi pubere , quasi colla stessa autorità continua a far lo stesso , fino a che il minore non oltrepassi gl'anni diciotto .

14. II. Non v' a più differenza fra pupillo infante , e maggior dell' infanzia , rispetto all'

all' amministrazione della roba pupillare (1) ; perciocchè oggi il tutore spedisce egli gl' affari pupillari e del minore , senzacchè nè avvisi il minore , ove questi non sia prossimo alla maggior età . E quando permetta il tutore , che colla sua autorità il pupillo spedisca i proprj affari , può il tutore autorizzare i negozj del pupillo , o da se presente , o per mezzo di lettera , o di nunzio , o puramente , o condizionatamente , come gli piacerà .

15. III. Può oggi darsi il tutore da qualunque Magistrato avente civile giurisdizione .

16. IV. La soddisfazione in favor de' pupilli viene esatta da' Mastrodatti , e perciò questi , non il Magistrato sarà convenuto con azione sussidiaria .

17. V. I conti da' tutori dar debbonsi ogn' anno . Quindi se siano morosi , possono essere costretti a darli , non da' pupilli , coll' azione detta *judicium : tutelae* : ma dal Giudice , o *ex officio* , o interpellato da' parenti de' pupilli .

TI-

(1) Detta la legge Romana , poter il pupillo maggior dell' infanzia cioè del settennio , maneggiar egli i suoi negozj coll' autorità del tutore .

TITOLO IX.

DELLA RESTITUZIONE IN INTEGRUM, CHE
ALLE FEMMINE TUTTOCCHÉ' MAGGIO-
RI COMPETE.

1. L'ultima divisione delle persone da noi proposta nel titolo I. p. 3. fu, che fra cittadini, altri erano maschi, altri femmine. Rispetto alle donne abbiamo ne' Codici delle nostre leggi, alcune costituzioni, certe prammatiche, e parecchi Dispacci: quali leggi concernono la *in integrum restituzione* delle femmine: la di queste obbliganza, si principale, come fidejussoria: le meretrici. Noi tutte siffatte leggi, sotto proprj titoli, svilupperemo. E primamente notomizzeremo quelle, che alla *restituzione in integrum* s'appartengono.

2. Re Ruggieri, colla costituzione cominciante: *Mulieribus*: sotto il titolo: *De restitutione mulierum*: accordò alle femmine non leggiermente lese il beneficio della *restituzione in integrum*. Ma dappoicché la mentovata costituzione era indeterminata, ed oscura, venne perciò il suo nipote Federico ad illustrarla, ed a fissare i casi, ne' quali il beneficio della *restituzione* dovesse a' femmine accordarsi. Il che fello colla costituzione: *obsecravitatem legis: De in integrum restitutione*
mu-

Della restituzione in integrum etc. 43
mulierum. Ed ecco la notomia di tal Federiciana costituzione.

3. I. Godono il beneficio della *restituzione* le femmine, o che vivano secondo il gius de' Longobardi, o che vivano secondo la legge de' Francesi (1), purchè siano state enormemente lese.

4. II. Potendo esser lese o ne' giudizj, o ne' contratti, o per l'ignoranza della legge; com-

(1) Ne' tempi di Federico, si trovavano nel Regno di Sicilia stabilite varie Nazioni, le quali non erano forzate a vivere secondo le leggi emanate da' Re Siciliani, ma giusta l'antico costume ricevuto in Italia, potea ognuno protestarsi di voler vivere con questa, o con quella legge. Ed ecco perchè molti vivevano colle leggi Longobarde, molti colle Romane, alcuni colle Francesi, altri colle Ripuarie, Sassoniche ec. Le femmine, che vivevano secondo il gius Longobardo, erano sotto perpetua tutela detta *mundio*, ed i loro tutori s'appellavano *mundualdi*. Quando dunque accorda Federico la *restituzione in integrum* a' femmine, o che vivano colla legge Longobarda, o che vivano colla legge Francese, vuol egli, che debbano goder del Beneficio della *restituzione*, non solo le femmine, che vivevano senza *mundualdo*; ma anche quelle, che da *mundualdi* erano regolate.

competete loro il mentovato beneficio I. se siano state lese ne' giudizj (1), o per negligenza, o per frode de' loro mundualdi, o procuratori; nel quel caso prima debbono dirizzarsi, ad oggetto d'essere indennizzate, contro de' mundualdi; o procuratori, e non potendo questi soddisfarle, allora finalmente ponno ricorrere al Beneficio della *restituzione*. Il che si dee intendere ancora, se la lesione nata sia da semplicità, non qualunque, ma *nimia* de' suddetti mundualdi, o procuratori.

5. III. Debbono inoltre essere restituite in uno sol contratto, cioè in quello, mercè del quale, o perchè circonvenute, o per la fragilità del sesso, abbiano costituita dote maggiore di quella, che soffrivano le forze del proprio patrimonio. All' incontro negl' altri con-

(1) Sentono gl' Interpreti della presente Costituzione, che debbano restituirsi le femmine soltanto nel caso che siano state lese nel progresso del Giudizio, non se credano d'essere state lese colla sentenza stessa definitiva. Si vegga *Ursillo* dec. 356. e *De-Franchis* dec. 284. n. 2. Dunque se per negligenza, e frode de' mundualdi, o de' procuratori, non avranno opposte le convenevoli eccezioni, avranno omesse le utili prove, in tal caso mercè del Beneficio della restituzione supplicheranno gli atti ommessi.

In integrum, che alle femmine etc. 45
contratti, negata lor viene la *restituzione*, potendo in essi aver presente chi le garantisca, cioè il giudice (1), il mundualdo, il procuratore.

6. IV. Accorda finalmente Federico la restituzione, ove siano state lese per ignoranza della legge. Ed in questo Federico si rapporta alle leggi Romane. Or secondo la *Ragion Romana*, sono restituite le femmine, ove siano state lese per ignoranza di diritto, pure

(1) L' Imperador *Federigo* colla Costituzione: *Instrumentorum robur: ordinò*, che gl' *Istrumenti* dovessero essere stipulati collo intervento del *Notajo*, e coll' autorità del Giudice, il qual curasse, che i contratti, e le scritture di essi, si facessero a norma delle leggi. Tal Giudice era uno di quelli, che presedevano nella *Magna Curia*, essendo certa, che fra gli uffizj de' Giudici della *Magna Curia*, uno era quello di presedere alle stipole de' privati. Appresso poi, perchè i Giudici della *Magna Curia* non potevano commodamente attendere alla giudicatura insieme, ed a regolare le infinite stipule de' privati, quindi fu, che per le suddette stipule, dopo de' tempi *Svevi*, furono creati proprj Giudici; donde fu, che furono detti Giudici a contratti, o cartolarj.

46 Lib. I. Tit. IX. Della restituzione
purchè però si tratti di sfuggir danno (1),
non di far lucro; rispetto al qual lucro, so-
no restituite le femmine, se siano minori
d'anni venticinque (2). Ecco come si spiega
Federico: *manteniamo nel suo vigore i casi
ancora, ne quali l'antiche leggi (cioè le Ro-
mane) soccorrevano alle femmine ignoranti,
cioè I. se per errore, non per prezzo ricevuto, ces-
sino dall'accusa. II. Se commettono incesto per
ignoranza di legge (3). III. Se per ignoranza,*
non

(1) Nella legge 13. C. De juris et facti
ignorantia: *Si determina, doversi soccorrere al-
le femmine, soltanto se per l'ignoranza della
legge soffrano qualche danno circa i diritti,
o roba propria.*

(2) Nella legge 11. sotto il pocanzi citato
titolo del Codice leggesi: *Sebbene nel lucro,
neppure alle femmine ignoranti dalla legge
si soglia sovvenire; pure contro l'erà ancora
imperfetta (così si chiama l'età minore degl'
anni 25.) non aver ciò luogo, il dichiarano
le costituzioni degl'Imperadori trasandati.*

(3) Come se contraessero matrimonio con co-
gnati, o affini in grado proibito, ignorando il
divieto della legge, nel qual caso i beni, che
dovrebbero essere confiscati. Nov. 12. cap. 1.
*restano loro salvi, ove la buona fede le scusi;
in forza della quale, la dote, che dovrebbe an-*

In integrum, che alle femmine etc. 47
non mostrino scritte, che si debbono mostra-
re. IV. Se nelle soddisfazioni da doversi presta-
re ne' giudizj, per ignoranza di dritto, costi
essere state ingannate. V. Se pagheranno per a-
ver pleggiato, ignorando d'essere munite del Be-
nefizio del Vellejano. Quali casi tutti, ed altri
che forse avranno le approvate antiche leggi intro-
dotti, vogliamo, che restino nella loro fermezza.
7. Ebbero per lo addietro nel Giudizio le
femmine due restituzioni, quali chiamavano
i Forensi primo e secondo beneficio, come ci
fa sapere Afflitto dec. 35. Ma Carlo Borbone
colla prammatica del 1738. §. 1. n. 26. non
più che una restituzione in integrum volle, che
s'accordasse alle femmine, ed altre persone,
e luoghi privilegiati.

TI-
dar nel Fisco l. 52. ff. De ritu nupt. può es-
sere ripetuta coll'azione detta: *condictio sine
causa*. l. ult. ff. De condictione sine causa.